

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere le generalità e  
gli altri dati identificativi,  
a norma dell'art. 52 d.lgs.  
196/2003 e ss.mm in quanto  
disposto d'ufficio



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE PENALE  
Depositata in Cancelleria oggi  
Numero di raccolta generale 17852/2025  
Roma, lì, 12/05/2025

Composta da

|                      |                |                   |
|----------------------|----------------|-------------------|
| Pierluigi Di Stefano | - Presidente - | Sent. n. 501/2025 |
| Martino Rosati       |                | UP – 01/04/2025   |
| Federica Tondin      | - Relatore-    | R.G.N. 38964/2024 |
| Fabrizio D’Arcangelo |                |                   |
| Ombretta di Giovine  |                |                   |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

V. C. , nato 1985

avverso la sentenza del 24/05/2023 della Corte di appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere Federica Tondin;  
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore  
generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso  
lette le conclusioni dell’avvocato Gianluca Currò, difensore di V. C. ,  
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 01/04/2022 il Tribunale di Messina ha condannato C.   
V.  per il delitto di cui all'art. 612-*bis*, comma 2, cod. pen. commesso in Messina  
in epoca anteriore e prossima al 16/05/2014, con condotta in atto (capo a); per il  
delitto di cui all'art. 572 cod. pen. commesso in Messina in epoca anteriore e

Firmato Da: GIUSEPPINA ANTONIETTA CIRIMELE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33d661fd7d765165 - Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33f77e349812eb09  
Firmato Da: FEDERICA TONDIN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 57be16501b3ab3b8



prossima al 16/05/2014 (capo b) e per il delitto di cui all'art. 635, comma 2, cod. pen., commesso in Messina in data 14/05/2014 (capo c).

La Corte di appello di Messina ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo c), perché è estinto per prescrizione, e, assorbito il reato di cui al capo a) nel delitto di cui al capo b), ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i motivi di annullamento di seguito sintetizzati.

2.1. Mancata assunzione di una prova decisiva e difetto di motivazione, non avendo il giudice di secondo grado accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale -tramite acquisizione di documentazione fotografica relativa allo scambio di messaggi via *Facebook* e della sentenza di condanna a carico del fratello della persona offesa-, che sarebbe stata rilevante al fine di valutare l'attendibilità dei testi e di provare che l'imputato agiva al solo fine di mantenere un rapporto con il figlio minore, oltre che per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

2.2. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'assorbimento della reato di atti persecutori in quello di maltrattamenti in famiglia. Nella prospettazione difensiva, tenuto conto che le imputazioni coprono il medesimo arco temporale e che la convivenza è cessata nel novembre 2013, tutti i fatti successivi a tale data non possono che integrare il reato di cui all'art 612-*bis* cod. pen. e non il reato di cui all'art. 572 cod. pen.

2.3 Difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore dell'imputato hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Nel giudizio di appello l'acquisizione di una prova documentale postula che la prova richiesta sia rilevante e decisiva rispetto al quadro probatorio in atti (Sez. 3, n. 34949 del 03/11/2020, Rv. 280504 – 01), per cui, con motivazione del tutto adeguata, la Corte di appello ha respinto l'istanza di acquisizione della documentazione presente nel fascicolo del pubblico ministero e della sentenza a



carico del fratello della persona offesa, rilevando che tale documentazione non sarebbe stata idonea a scalfire il «granitico quadro probatorio cristallizzato in primo grado».

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato.

2.1. Dalla sentenza di primo grado, il cui apparato motivazionale si fonda con quello della conforme sentenza di secondo grado, emerge che C ■■■■ V ■■■■ e M ■■■■ Di B ■■■■, che non hanno mai contratto matrimonio, hanno avuto una relazione affettiva iniziata nell'anno 2010 e durata per circa tre anni; hanno convissuto per circa un anno, dopo la nascita del figlio e fino al novembre 2013, quando la relazione è cessata.

La persona offesa, la cui piena attendibilità è stata affermata tanto dalla sentenza di primo grado che dalla sentenza di secondo grado, con motivazione logica e immune da vizi, ha dichiarato che l'imputato si era mostrato violento e prevaricatore e l'aveva aggredita fisicamente per la prima volta quando era incinta. Durante la convivenza la situazione era peggiorata, oltre che per l'assoluto disinteresse alla famiglia anche per le manifestazioni di violenza, ogni volta che ella prospettava l'intenzione di interrompere il rapporto. A novembre 2013 l'imputato le aveva lanciato il telefono in faccia, sfiorando il bambino, per cui la donna aveva deciso di interrompere la convivenza e la relazione.

L'imputato, però, non aveva accettato questa decisione e aveva iniziato a inviarle lettere, a telefonare ai suoi genitori, a seguire sua madre, a litigare con suo fratello, a minacciare pesantemente il padre che gli portava il bambino a casa perché lo potesse vedere. Infine, l'imputato l'aveva investita con l'autovettura, ad agosto del 2014, e quindi la donna si era determinata a denunciarlo avendo iniziato ad avere seriamente paura di lui. Anche successivamente erano state poste in essere violenze e minacce ogni volta che i due si incontravano, fino all'anno 2018, quando, davanti al Tribunale in cui doveva celebrarsi l'udienza relativa al presente procedimento, l'imputato l'ha minacciata e ha mimato con le mani il gesto di tagliarle la gola.

2.2. La sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, che aveva condannato l'imputato sia per il reato di cui all'art. 612-*bis* cod. pen. che per quello di cui all'art. 572 cod. pen., commessi entrambi "in epoca anteriore e prossima al 16/05/2014" ha ritenuto il primo reato assorbito nel secondo.

Sul punto va precisato che, in tema di rapporti fra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici impone di intendere i concetti di "famiglia" e di "convivenza" di cui all'art. 572 cod. pen. nell'accezione più ristretta, quale comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura



comunanza di affetti implicante reciproche aspettative di mutua solidarietà e assistenza, fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, sicché può configurarsi l'ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all'art. 612-bis, comma 2, cod. pen., e non il reato di maltrattamenti in famiglia, quando le reiterate condotte moleste e vessatorie siano perpetrate dall'imputato dopo la cessazione della convivenza "more uxorio" con la persona offesa (Sez. 6, n. 31390 del 30/03/2023, Rv. 285087 – 01).

Né la mera genitorialità condivisa, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza, può costituire, da sola, il presupposto per ritenere sussistente un rapporto "familiare" rilevante ai fini della configurabilità del reato, in quanto gli obblighi di formazione e mantenimento dei figli previsti dall'art. 337-ter, cod. civ. a carico dei genitori non determinano un rapporto reciproco fra questi ultimi, essendo il loro comune figlio l'unico soggetto da essi interessato (Sez. 6, n. 26263 del 30/05/2024, Rv. 286767 – 01).

2.3. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di tali criteri, in quanto ha ritenuto sussistere il delitto di maltrattamenti – con carattere assorbente rispetto al reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.- per tutto il periodo in contestazione, anche in difetto di convivenza *more uxorio*. Essa va, quindi, annullata, con rinvio per nuovo giudizio sulla corretta qualificazione delle condotte accertate, in considerazione del principio affermato in ordine alla configurabilità del reato di cui all'art. 572 cod. pen. solo nel periodo in cui l'imputato e la persona offesa hanno convissuto.

Nell'ambito di tale giudizio, si rivaluterà anche il profilo circostanziale.

### **P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

Così deciso il 01/04/2025

Il Consigliere estensore  
Federica Tondin

Il Presidente  
Pierluigi Di Stefano

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a



precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il 01/04/2025

Il Presidente

